

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 26/11/2012

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/34319-natura-e-disciplina-del-reato-continuato-in-particolare-l-applicazione-dell-istituto-in-executivis>

Autori: Santoemma Mariantonietta, Di Fonzo Andrea , Schiavone Giovanni, Garzone Francesco Paolo

Natura e disciplina del reato continuato. In particolare, l'applicazione dell'istituto “in executivis”

MARIANTONIETTA SANTOIEMMA ,
ANDREA DI FONZO, GIOVANNI SCHIAVONE ,
FRANCESCO PAOLO GARZONE

Natura e disciplina del reato continuato. In particolare, l'applicazione dell'istituto “in executivis”.

SOMMARIO: 1. Reato continuato in generale: natura giuridica ed elementi costitutivi. – 2. L'applicazione della disciplina del reato continuato “in executivis” ex art. 671 c.p.p.. – 3. La disciplina del “patteggiamento in continuazione”.

1. *Reato continuato in generale: natura giuridica ed elementi costitutivi.* - L'art. 81, comma 1, c.p. stabilisce che “*e' punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge*”; il capoverso del medesimo articolo statuisce che “*alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge*”.

Dal dettato normativo si evince chiaramente che in termini strutturali il reato continuato è una particolare figura di concorso materiale di reati, il cui discriminante è rappresentato dal medesimo disegno criminoso.

La definizione di quest'ultimo concetto è piuttosto controversa.

Secondo un primo orientamento dottrinale, infatti, tale requisito sarebbe stato assunto dal Legislatore in un'accezione puramente intellettuiva: come mera rappresentazione mentale anticipata dei singoli episodi criminosi, poi di fatto commessi dall'autore. Il limite di tale tesi consiste nell'impossibilità di distinguere il reato continuato dal concorso materiale di reati dolosi con condotte immediatamente successive; in entrambi i casi, invero, si avrebbe *ab initio* la rappresentazione e la volizione dell'intera pluralità dei fatti criminosi¹.

Per l'indirizzo maggioritario, invece, l'unicità del disegno criminoso presuppone sia un elemento intellettivo (la rappresentazione anticipata della futura attività criminosa) sia un ulteriore elemento finalistico, costituito dall'unicità dello scopo perseguito.

I diversi reati, in altri termini, oltre ad essere *ex ante* ideati da parte dell'agente e/o omittente, dovrebbero porsi in rapporto di interdipendenza funzionale rispetto al conseguimento di un unico fine.

Nell'ambito di questa concezione si può poi introdurre un'ulteriore distinzione: la dottrina è unanime nel ritenere eccessiva la preventiva programmazione dei reati nel dettaglio, ovvero dei mezzi e delle modalità esecutive; ciò, infatti, vanificherebbe la stessa applicabilità dell'istituto.

Alcuni autori pretendono, tuttavia, che la rappresentazione debba essere specifica, nel senso che il soggetto debba comunque rappresentarsi tutti i reati che intende commettere², con la conseguenza che un'azione o omissione successiva, non originariamente preventivata ma ideata in corso di esecuzione del disegno criminoso (si pensi al ladro che, dopo aver effettuato le incursioni programmate in casa altrui nei giorni di assenza del proprietario, decide poi di ritornarvi anche il giorno successivo, avendo appreso del prolungamento dell'assenza), non sarebbe compresa nella continuazione.

¹ Cfr. C. BERNASCONI, “*Reato continuato*”, in *Enc. Giur.*, Il Sole 24 Ore, vol. XIII, Bergamo, 2007, 22 ss.

² M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, vol. I, Milano, 2004, 764; F.C. PALAZZO, *Corso di diritto penale*, Torino, 2006, 544.

Per altri autori, invece, la rappresentazione può essere aperta a eventuali ulteriori reati che, ancorché non originariamente ideati, si pongano comunque in rapporto di continuità e collegamento con un processo formativo del disegno criminoso ancora *in itinere*³.

La giurisprudenza prevalente identifica il “*medesimo disegno criminoso*” in una sorta di “*programma organico*” finalizzato a compiere più violazioni di legge, deliberato dall’agente, almeno nelle sue linee generali, prima di dare attuazione ai singoli reati che lo compongono⁴.

In relazione ai singoli casi, poi, specifica che detta programmazione può essere generica e sommaria⁵, oppure, viceversa, specifica, dovendo comprendere *ab initio* tutti i reati che si intendano realizzare⁶.

Anche la necessità di distinguere concettualmente il regime della continuazione nel reato di cui all’art. 81, comma 2, c.p. dall’aggravante del nesso teleologico di cui all’art. 61 n. 2 c.p. (circostanza, questa, comunque ritenuta compatibile con la struttura del reato continuato) fa sì che soltanto nell’ambito di alcune pronunce il medesimo disegno criminoso venga inteso come un programma di più reati uniti da uno scopo sufficientemente determinato⁷.

In ogni caso, anche la giurisprudenza è decisamente orientata ad escludere dalla continuazione reati che, oltre a non essere stati inizialmente preventivati, sono dovuti a circostanze sopravvenute ed eccezionali⁸.

La concezione che il requisito dell’unicità del disegno criminoso esiga una preventiva rappresentazione delle singole violazioni rende incompatibile la continuazione con il reato d’impeto⁹ e colposo¹⁰.

Taluni autori, però, ammettono la continuazione anche fra reati colposi poiché oggetto del disegno criminoso dovrebbero essere solo le condotte e non anche necessariamente gli eventi dei singoli reati. Evidenziano, a tal fine, il fatto che l’art. 81, comma 2, c.p. parla di “*azioni od omissioni*” e propongono taluni, significativi esempi, come quello dell’imprenditore che, per ridurre i costi aziendali, programma una serie di condotte inosservanti delle disposizioni antinfortunistiche, dalle quali derivino la morte o le lesioni di alcuni operai¹¹.

L’esclusività dell’impulso criminoso cui cede il soggetto attivo del reato continuato giustifica il più mite trattamento sanzionatorio rispetto a quello previsto per il concorso materiale di reati.

Vi è, infatti, unità di vedute in giurisprudenza, salvo rare dispute dottrinali, circa la minore rimproverabilità di colui che, pur avendo commesso una pluralità di reati, cede una

³ F. COPPI, “*Reato continuato*”, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. XI, 1996, 228.

⁴ Cfr. Cass. Pen., 7 aprile 2004, richiamata nell’ordinanza in commento, nonché Cass., sez. I, 19 febbraio 1998, Carpentieri, in *Cass. Pen.*, 1999, 540.

⁵ Ass. Milano, 13 febbraio 2003, Granata, in *Giur. merito*, 2003, 1766; Cass., sez. I, 27 marzo 1995, Giannerini, in *Cass. Pen.*, 1996, 2584.

⁶ Cass., sez. VI, 18 dicembre 1982, Mansitti, in *Cass. Pen.*, 1984, 310.

⁷ Cass., sez. I, 17 marzo 2006, Mabrouki, in *Ced.* n. 23401; Cass., sez. VI, 26 settembre 1997, Conoscenti, in *Ced.* n. 208717.

⁸ Cass., sez. I, 14 marzo 1994, Vincenzi, in *Giust. Pen.*, 1995, II, 56; Cass., sez. II, 18 marzo 1993, Bergamaschi, in *Cass. Pen.*, 1994, 1536.

⁹ Cass., sez. I, 17 dicembre 1992, Sacco, in *Cass. Pen.*, 1993, 2007.

¹⁰ Cfr., *ex pluribus*, F. MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2007, 480; M. ROMANO, *op. cit.*, 765. In giurisprudenza: Cass., sez. IV, 25 novembre 2004, Gentilizi, in *Ced.* n. 230715; Cass., sez. IV, 8 luglio 2002, Ostone, in *Riv. Pen.*, 2002, 982; Cass., sez. IV, 22 marzo 1995, Caldiroli, in *Cass. Pen.*, 1996, 2217.

¹¹ T. PADOVANI, *Diritto penale*, Milano, 2002, 364; F. COPPI, *op. cit.*, 229. In giurisprudenza, per una timida apertura al reato colposo continuato cfr. Cass., sez. I, 24 maggio 1985, Sicchiero, in *Cass. Pen.*, 1987, 742; in termini problematici Cass., sez. IV, 2 febbraio 2005, Zullato, in *Ced.* n. 231541.

sola volta ai motivi a delinquere rispetto a colui che pone in essere più reati del tutto autonomi tra loro¹².

Nel primo caso, infatti, unico resta il disegno criminoso, ovvero il programma organico in cui si collocano violazioni di Legge interdipendenti fra loro e tese al raggiungimento di un medesimo fine¹³.

Il *favor rei* sotteso all’istituto in commento, d’altronde, è stato reso ancora più evidente dalle modifiche apportate dalla novella del 1974, la quale, introducendo il reato continuato eterogeneo, ha esteso il più favorevole trattamento sanzionatorio del cumulo giuridico anche all’ipotesi di violazioni di diverse disposizioni di legge.

Anche i criteri di calcolo della pena, tuttavia, non sono esenti da incertezze interpretative.

La prima questione controversa concerne la stessa individuazione della violazione più grave.

Per un orientamento occorrerebbe fare riferimento alla pena che risulti in concreto più grave, cioè a quella che il giudice ritiene tale dopo averla concretamente valutata in relazione ai criteri di cui all’art. 133 c.p., nonché previa valutazione delle circostanze attenuanti e/o aggravanti¹⁴. In questo senso militerebbe anche l’art. 187 disp. att. c.p.p., secondo cui: “*per l’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell’esecuzione si considera più grave quella per cui è stata inflitta la pena più grave*”.

In base ad un altro orientamento maggiormente incline a valorizzare esigenze di certezza del diritto e supportato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte¹⁵, viceversa, la gravità della violazione andrebbe valutata in astratto¹⁶; non a caso l’art. 16 c.p.p., ai fini della disciplina della competenza per territorio determinata dalla connessione, stabilisce al terzo comma che: “*si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo*”.

Altra questione controversa è quella relativa alla possibilità di ammettere il cumulo giuridico allorché la continuazione intercorra fra reati puniti con pene eterogenee nella specie (reclusione e arresto o multa e ammenda) o, soprattutto, nel genere (detentiva e pecuniaria).

La dottrina, per non ingenerare irragionevoli disparità di trattamento, ha sostenuto da subito la soluzione positiva¹⁷.

Più oscillante, invece, è stato l’orientamento della giurisprudenza che, specie nell’ipotesi di eterogeneità di genere delle pene, ha paventato il rischio di un regime (quello conseguente all’aumento della pena detentiva) che, tradendo la stessa *ratio* dell’istituto, si risolvesse in uno svantaggio per l’imputato-condannato.

¹²Nell’ordinanza in commento si legge, difatti, che “*solo il soggetto che pone in essere una serie di violazioni di legge, rappresentandosele preventivamente e come complesso unitario, infatti, cede una sola volta alle spinte delinquenziali, e conseguentemente, dimostra una capacità a delinquere inferiore, in quanto più reati che scaturiscono da un unico progetto hanno un disvalore sociale inferiore a quello di più reati originati da progetti diversi*”.

¹³ G.FIANDACA - E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte Generale*, Bologna, 2006, 667 e ss.

¹⁴ AMBROSETTI, *Problemi attuali in tema di reato continuato*, Padova, 1991; T. PADOVANI, *op. cit.*, 365; F. COPPI, *op. cit.*, 230. In giurisprudenza Cass., sez. V, 7 marzo 1996, Soggia, in *Cass. Pen.*, 1997, 2429.

¹⁵ Cass., SS. UU., 26 novembre 1997, Varnelli, in *Cass. Pen.*, 1998, 2313; analogamente Cass., sez. VI, 19 febbraio 1997, Bassi, in *Cass. Pen.*, 1998, 820; Cass., sez. I, 27 aprile 1995, Mazza, *ivi*, 1996, 2216; Cass., SS. UU., 12 ottobre 1993, Cassata, *ivi*, 1994, 1186; Cass., SS. UU., 19 gennaio 1994, Cellerini, *ivi*, 1994, 2027..

¹⁶ G.FIANDACA - E. MUSCO, *op. cit.*, 623; NUVOLONE, *Il sistema del diritto penale*, Padova, 1982, 387; PATANE’, *Reati puniti con pene diverse e loro unificazione per concorso formale o per continuazione*, in *Giust. Pen.*, 1977, II, 371.

¹⁷ Cfr., *ex pluribus*, M. ROMANO, *op. cit.*, 757 ss.; ZAGREBELSKY, *Reato continuato*, Milano, 1976.

La questione, all'indomani dell'intervento della Corte Costituzionale, che, con sentenza interpretativa n. 312 del 1988¹⁸ ha affermato che è “*pena legale*” non soltanto quella prevista dalla singola norma incriminatrice ma anche quella risultante dalle varie disposizioni incidenti sul trattamento sanzionatorio, è stata finalmente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza del 26 novembre 1997, hanno riconosciuto la possibilità di ravvisare continuazione fra reati puniti con pene di genere diverso, precisando, altresì, le regole per operare il cumulo giuridico, ovvero la necessità di ragguagliare l'aumento secondo i criteri di calcolo offerti dall'art. 135 c.p..

Per quanto attiene, infine, agli elementi da considerare ai fini dell'aumento di pena per la continuazione, si discute se sia sufficiente una valutazione concernente il numero e la gravità dei singoli reati¹⁹ o se sia necessario ricorrere a tutti i criteri dettati dall'art. 133 c.p.²⁰.

La dottrina richiede che il giudice dia adeguatamente conto in motivazione dei criteri adottati per la determinazione dell'aumento²¹. In giurisprudenza, tuttavia, si afferma che l'obbligo non sussisterebbe allorché l'aumento per la continuazione sia contenuto in limiti modesti e che comunque non sussiste alcuna norma che imponga al giudice di specificare l'aumento di pena per ogni singolo reato avvinto dal nesso della continuazione²².

Sia in dottrina che in giurisprudenza non vi è unità di vedute in ordine alla questione se il reato continuato debba considerarsi un unico reato, naturale²³ o fittizio²⁴, ovvero se le singole violazioni di legge debbano ritenersi autonome l'una dall'altra.

Se vi è una parte della dottrina che subordina l'adesione all'una o all'altra opzione a seconda degli effetti più o meno favorevoli che ne discendono nei confronti del reo²⁵, vi è altra parte della stessa che, invece, considera il reato continuato, a prescindere dagli effetti derivanti dalla sua applicabilità, un'ipotesi di connessione fra reati comunque plurimi²⁶.

Aderendo al primo orientamento dottrinario, il nostro Legislatore concepisce il reato continuato, per certi effetti, come una figura unitaria e, per altri, un semplice concorso materiale di reati; di talché, se la legge nulla dice occorrerà aversi riguardo agli effetti più o meno favorevoli per l'imputato derivanti dall'adesione all'una o all'altra opzione ermeneutica secondo il principio che informa la disciplina di cui trattasi, ovvero quella del *favor rei*.

Per effetto di quanto detto, dunque, il reato continuato deve senz'altro considerarsi unico ai fini: 1) della pena principale, essendo unitario il relativo regime sanzionatorio del cumulo giuridico; 2) della sospensione condizionale della pena, in quanto entro i limiti normativamente previsti ex art. 163 c.p., il beneficio può essere concesso anche a chi è stato condannato per più reati uniti dal vincolo della continuazione con un'unica sentenza o con separate sentenze. In questi casi, dunque, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica (Cass. 13 novembre 2000, n. 217889); 3) della dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, se si considera che anche in questo caso i più reati commessi

¹⁸ C. Cost., 17 marzo 1988, n. 312, in *Cass. pen.*, 1988, 1581.

¹⁹ ROMANO, *op. cit.*, 714; ZAGREBELSKY, *op. cit.*, 138; Cass., sez. II, 23 ottobre 1972, Lotta, in *giust. Pen.*, 1973, II, 350.

²⁰ G.A. DE FRANCESCO, *Appunti sulla capacità a delinquere come criterio di determinazione della pena nel reato continuato*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1978, 1452; MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 504; Cass., sez. VI, 16 giugno 1992, Salvi, in *Cass. Pen.*, 1994, 73.

²¹ FIORAVANTI, *Nuove tendenze giurisprudenziali in tema di individuazione della “violazione più grave” ex art. 81 c.p.*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1982, 750 n. 25; ZAGREBELSKY, *op. cit.*, 140.

²² Cass., sez. II, 5 febbraio 1988, Martinelli, in *Cass. Pen.*, 1989, 1480; Cass., sez. III, 15 dicembre 1981, Vuccisano, *ivi*, 1983, 310; Cass., sez. I, 26 aprile 1983, Battistutti, in *Cass. Pen.*, 1984, 2193.

²³ SANTAMARIA, *Considerazioni sull'applicabilità dell'amnistia al reato continuato*, in *Riv. It. Dir. Proc. pen.*, 1954, 297.

²⁴ G. LEONE, *Reato continuato*, in *Nuovissimo Digesto*, XIV, 967.

²⁵ F. MANTOVANI, *op. cit.*, 484; T. PADOVANI, *op. cit.*, 385; E. FIANDACA – G. MUSCO, *op. cit.* 666; MARINUCCI – DOLCINI, *Manuale*, 413.

²⁶ A. PAGLIARO, *Il reato*, Giuffrè, 2007, 436; PALAZZO, *Corso*, 540.

dall'agente ma avvinti dal medesimo disegno criminoso devono considerarsi come un'unica condanna.

A prescindere da queste ipotesi specifiche, e al di fuori di esse, invece, i singoli reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso si considerano come reati distinti ed autonomi tra loro.

Ciò avviene, ad esempio, non solo con riferimento all'applicazione dell'amnistia propria, impropria e dell'indulto²⁷, che andranno verificati con riferimento a ciascun reato, ma anche ai fini del "dies a quo" della prescrizione.

E infatti, ai fini del computo del tempo necessario a prescrivere si avrà riguardo al *tempus commissi* di ciascun singolo reato avvinto dal medesimo disegno criminoso e non, come *ante-riforma* n. 251/2005, con riguardo al giorno di cessazione della continuazione.

Da ultimo, anche le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 3286 del 2008 hanno condiviso l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale secondo cui "*l'unitarietà del reato continuato deve affermarsi solamente ove ci sia un'apposita disposizione normativa in tal senso o dove la soluzione unitaria garantisca un risultato favorevole al reo*".

2. *L'applicazione della disciplina del reato continuato "in executivis" ex art. 671 c.p.p.* - Nell'ambito degli interventi modificativi del titolo esecutivo, la norma di cui all'art. 671 c.p.p. svolge nella prassi un ruolo di grande importanza perché consente nella fase di esecuzione l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato a più sentenze o decreti penali divenuti irrevocabili.

Tale previsione, infatti, permette di evitare sperequazioni di trattamento tra chi è giudicato in un unico processo per diversi episodi criminosi riuniti in continuazione o in concorso formale e chi, *ex adverso*, per gli stessi episodi subisce più processi.

Nel primo caso, laddove cioè i processi siano stati riuniti già in sede di cognizione, la pena viene dal giudice determinata aumentando fino al triplo quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave; nel secondo caso, invece, laddove i processi si siano svolti separatamente, si applicherà il cumulo materiale tra le pene indicate nelle varie sentenze.

L'art. 671 c.p.p. , evidentemente ispirato al generale principio del *favor rei*, permette di applicare la disciplina del reato continuato o del concorso formale di reati di cui all'art. 81 c.p. , a richiesta del condannato o del Pubblico Ministero, in sede di esecuzione della pena, ovvero anche nei casi in cui un soggetto sia stato raggiunto da più sentenze di condanna passate in giudicato per reati tra loro avvinti dal medesimo disegno criminoso.

Il carattere sussidiario e suppletivo della norma di cui sopra rispetto all'art. 81 c.p. deriva dal fatto che la sede naturale per l'applicazione della continuazione è il giudizio di cognizione, stante il carattere più completo dell'accertamento.

Da ciò deriva, quindi, che il giudice dell'esecuzione non può ritenere sussistente la continuazione tra i reati quando già in sede di cognizione è stata esclusa l'unicità del disegno criminoso (cfr., *ex pluribus*, Cass. Pen., Sez. I, n. 2485/92)²⁸.

In passato non sono mancati indirizzi dottrinali e giurisprudenziali per i quali il requisito del medesimo disegno criminoso doveva già considerarsi interrotto con la conoscenza di un procedimento penale a proprio carico o di una sentenza di condanna anche non irrevocabile oppure con l'arresto.

Da tempo, tuttavia, è prevalente l'orientamento per cui una sentenza definitiva di condanna o altri fatti processuali non possono, di per sé considerati, escludere l'applicazione della continuazione, dovendosi invece verificare se nel singolo caso

²⁷ Cfr. Cass., sez. I, 16 marzo 2005, Gullaci, in *Ced*, n. 231796; Cass., sez. I, 29 ottobre 2004, Palamara, in *Ced*, n. 230059.

²⁸ Cfr., inoltre, Cass., sez. I, 3 marzo 1993, Maroccoli, in *Cass. pen.*, 1994, 1267; Cass., sez. V, 2 marzo 1990, Achilli, in *Cass. pen.*, 1991, 234. In dottrina D. GROSSO, *Continuazione di reati e processo penale tra dogma e riforma*, in *Giust. Pen.*, 1989, III, 624.

concreto l'unità del disegno criminoso permanga o meno, anche in relazione al grado di determinazione dell'agente o omittente²⁹.

Più problematica si rivela, invece, la questione relativa alla configurabilità della continuazione fra reati puniti con sentenze già irrevocabili e violazioni commesse successivamente al passaggio in giudicato della/e precedente/i sentenza/e.

Nulla quaestio in ordine all'applicabilità del regime di cui all'art. 81, comma 2, c.p. per l'ipotesi in cui, successivamente al passaggio in giudicato di una sentenza, emerga un altro reato unito al precedente dal vincolo della continuazione e commesso anteriormente al giudicato medesimo.

La commissione del nuovo reato successivamente all'irrevocabilità di una sentenza penale di condanna, invece, per parte della dottrina varrebbe ad interrompere inderogabilmente il nesso di continuazione con le violazioni già precedentemente commesse e giudicate.

Ciò *in primis* per ragioni di politica criminale e di prevenzione generale: il mancato riconoscimento dell'efficacia interruttiva dell'atto – si ragiona – verrebbe a compromettere le esigenze preventive della pena in quanto il soggetto che, dopo il giudicato, continua a commettere ulteriori reati potrebbe addirittura assicurarsi l'impunità a causa dell'impossibilità di superare il limite di cui all'art. 81, comma 1, c.p.; inoltre poiché se il giudicato ha la forza di interrompere l'unità del reato permanente e del reato abituale, *a fortiori* dovrebbe interrompere il nesso della continuazione; infine poiché ciò paralizzerebbe l'istituto della recidiva³⁰.

Avverso tali opinioni, tuttavia, si è rilevato come l'effetto psicologico di interruzione non possa ritenersi automaticamente collegato all'irrevocabilità di una sentenza di condanna, dipendendo esclusivamente dal grado di pervicacia dell'autore del reato; la prevalente dottrina³¹ e la giurisprudenza³² ritengono, in altri termini, che la natura di istituto di diritto sostanziale della continuazione, da un lato, e l'importanza dell'unicità del disegno criminoso, dall'altro, non possono essere superate dalla cosiddetta “forza normativa del giudicato”.

Non osta, quindi, all'applicazione dell'art. 671 c.p.p. la commissione di una singola violazione di Legge dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna relativa ad altre violazioni, purché inserita nell'unicità del disegno criminoso rappresentato dall'agente (in tal senso Cass. Pen. Sez. Un., 14 luglio 1996, Zucca, CP97, 354).

Proprio l'art. 671 c.p.p., anzi, nel sancire la possibilità *in executivis*, in presenza di più condanne irrevocabili a carico della medesima persona, di rideterminare la pena ai sensi dell'art. 81 c.p., smentisce la tesi dell'automatica interruzione del giudicato.

Tale orientamento è stato fatto proprio dal Giudice dell'Esecuzione che ha reso l'ordinanza in commento³³, nella quale si evidenzia che l'unicità del disegno criminoso può essere interrotta solo da eventi legati al fatto concreto e, per effetto di ciò, non possono considerarsi fatti idonei ad interrompere tale disegno criminoso né la sentenza definitiva di condanna né, tanto meno, altri fatti processuali di per sé considerati ed esterni alla volizione del soggetto attivo.

Nella vicenda *de qua*, in particolare, il Giudicante ha ravvisato l'unicità del disegno criminoso attraverso un giudizio “*ex post*”, valutando la condotta dell'imputato alla luce di

²⁹ Cass., sez. II, 10 ottobre 1991, Sempugna, in *Cass. Pen.*, 1994, 74.

³⁰ N. MAZZACUVA – E.M. AMBROSETTI, “*Reato continuato*”, in *Enc. Giur.*, vol. XXVI, Roma, 1991, 3; PISAPIA, *Reato continuato*, Napoli, 1938. In giurisprudenza Cass., SS. UU., 4 maggio 1968, Pierro, in *Cass. Pen.*, 1968, 671; Cass., sez. III, 12 luglio 1988, Urrata, in *Cass. Pen.*, 1990, 53; Cass., sez. VI, 13 giugno 1985, Gatti, in *Riv. Pen.*, 1986, 843.

³¹ Per tutti, M. ROMANO, *op. cit.*; G. MARINUCCI – E. DOLCINI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2006, 410.

³² Cass., SS. UU., 17 aprile 1996, Zucca, in *Riv. Pen.*, 1996, 1329.

³³ Con la quale è stata rideterminata la pena inflitta al condannato con due sentenze passate in giudicato, l'una relativa al reato ex art. 570, co. 1 e 2 c.p., l'altra al reato ex art. 570, co. 2 c.p., applicando la continuazione tra i reati ivi giudicati.

taluni criteri che la giurisprudenza di legittimità ha classificato come “indici rivelatori”: la distanza cronologica tra le violazioni di Legge, l’identità o l’analogia dei titoli di reato, lo *status* del soggetto, le modalità di condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, il bene protetto, la causale (cfr. Cass. Pen., sent. n. 44862/2008).

Va detto, però, che la mera individuazione di tali elementi non è sufficiente, da sola, a configurare l’unicità del disegno criminoso, il quale deve essere accertato dal giudice anche – ma non soltanto! – attraverso la valutazione di elementi presuntivi ed indiziari.

Questi ultimi, in altri termini, soltanto se valutati anche in relazione all’elemento volitivo dell’agente, ben possono provare che le singole violazioni costituiscono parte integrante di un unico programma criminoso, deliberato *ab origine* nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine (cfr. Cass. Pen. Sent. n. 38009/2007).

Il Tribunale di Taranto con l’ordinanza in commento, nella parte in cui riconosce alcuni dei criteri rivelatori ai quali riconosce la sussistenza del programma organico del condannato, non solo aderisce all’orientamento sopra richiamato della Suprema Corte ma – tanto inevitabilmente quanto correttamente – si fa influenzare dalla prima sentenza con cui il giudice della cognizione aveva già riconosciuto espressamente la continuazione tra l’abbandono del domicilio domestico integrante la fattispecie di cui all’art. 570, comma 1, c.p. e l’omesso versamento dell’assegno di mantenimento, integrante l’ipotesi di reato di cui al comma 2, n. 2, del medesimo articolo.

Il giudice dell’esecuzione, d’altra parte, non poteva non tener conto del riconoscimento della continuazione avvenuto in sede cognitiva, atteso che il secondo giudizio aveva ad oggetto la stessa condotta penalmente rilevante, ovvero quella di cui all’art. 570, comma 2, c.p..

Difatti, per costante giurisprudenza, il giudice dell’esecuzione può non tener conto della continuazione riconosciuta in sede di cognizione solo se successivamente emergano ulteriori circostanze che, ragionevolmente, facciano ritenere i fatti oggetto della seconda sentenza non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione (cfr. *ex pluribus* Cass. Pen. Sent. n. 20471/2001).

Al contrario, nel caso di specie era emersa la continuità della condotta contestata nel primo giudizio rispetto a quella per cui si era instaurato un successivo e diverso processo, ovvero l’astensione dall’obbligo di versare l’assegno di mantenimento quale principale mezzo esecutivo di un programma organico fondato su un unico disegno criminoso deliberato *ab origine* dal condannato.

3. *La disciplina del “patteggiamento in continuazione”*. - Altra questione che nella prassi di frequente si verifica è quella relativa alla richiesta del rito speciale del patteggiamento ex art. 444 c.p.p. per un reato connesso dal vincolo della continuazione ad altro per il quale già sia stata emessa sentenza passata in giudicato.

In ipotesi di tal fatta, l’imputato potrà comunque ottenere la determinazione della pena ex art. 81 c.p. e concordarne l’aumento ex art. 444 c.p.p. in relazione all’ultimo episodio criminoso.

E’ l’ipotesi del cosiddetto “patteggiamento in continuazione”, che si verifica appunto quando la continuazione sussista tra un reato ancora *sub iudice* ed altro (o altri) già oggetto di sentenza irrevocabile: in tal caso l’accordo con il P.M. riguarderà l’aumento di pena conseguente al regime di cui all’art. 81 c.p. e soltanto ad esso si applicherà la diminuente del rito speciale.

Convivranno, quindi, due istituti, uno di natura processuale e l’altro di natura sostanziale, la cui coesistenza è ammessa dalla giurisprudenza, la quale pacificamente riconosce che “*all’applicabilità della disciplina della continuazione non è di ostacolo né il fatto che si sia formato il giudicato sulla violazione meno grave, né che l’aumento di pena ex art. 81 c.p. venga richiesto dalle parti con il patteggiamento ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p.*” (cfr. Cass., sez. V, 15/12/1994 – 26/01/1995, n. 853).

La continuazione ex art. 81 c.p., richiesta tra fatti giudicati ed il reato per cui si sta procedendo, assume in tal caso i profili di una sorta di “compromesso” che il condannato – imputato propone in ragione della richiesta di patteggiamento per la *reiudicanda*.

Se, d'altra parte, il giudice dell'esecuzione può applicare la continuazione ex art. 671 c.p.p., a maggior ragione questa può essere applicata dal giudice della cognizione in sede di patteggiamento, non essendo di ostacolo per l'applicabilità dell'istituto la definitività della pena inflitta per un fatto già giudicato con sentenza irrevocabile.

Nel caso in cui si debba applicare la continuazione tra più reati per i quali già siano state emesse sentenze passate in giudicato e reati in corso di giudizio, al fine della determinazione della violazione più grave, dovrà avversi riguardo a quella per cui è stata inflitta la pena maggiore dal giudice della cognizione (nel giudizio definito con sentenza passata in giudicato), in ossequio al disposto dell'art. 187 disp. att. c.p.p.. E ciò in ragione del rispetto del *dictum* contenuto nella sentenza passata in giudicato, che non può essere modificato dal giudice successivo (principio dell'intangibilità del giudicato).

Tanto, in sostanza, vuol significare che tra un reato ed altro (o altri) per cui è intervenuta condanna definitiva, la pena applicata con la sentenza passata in giudicato resta intangibile e la diminuente per il rito va calcolata non sulla pena base inflitta con la precedente condanna (o su quella determinata per il reato ritenuto più grave aumentata ex art. 81 c.p.) ma solo sull'aumento di pena riferito alla continuazione; ove così non fosse, d'altronde, l'imputato fruirebbe di una diminuzione della pena che, ancorché ingiustificata, si porrebbe anche in contrasto con il principio della intangibilità del giudicato (cfr., *ex pluribus*, Cass. Pen., Sez. V, n. 5520/97; Cass. pen., sentenza n. 7089/1997).

MARIANTONIETTA SANTOIEMMA
ANDREA DI FONZO
GIOVANNI SCHIAVONE
FRANCESCO PAOLO GARZONE
Foro di Taranto

Tribunale di Taranto – Sez. distaccata di Ginosa, Est. De Tommasi – ord. 19 luglio 2012.

Reato continuato – Rilevabilità della continuazione fra reati già oggetto di condanne passate in giudicato – Sussiste – Competenza del giudice dell'esecuzione – Rapporti con il giudizio di cognizione.
(C.p.p., art. 671; C.p., art. 81, 570).

La ratio del reato continuato e della scelta legislativa di un trattamento sanzionatorio diverso e più favorevole rispetto al concorso materiale dei reati risiede non tanto in un diverso grado di offensività della pluralità di condotte, bensì nella minore riprovevolezza di chi, pur commettendo una pluralità di reati, cede una sola volta ai motivi a delinquere. A fronte delle divergenze dottrinali, la giurisprudenza di legittimità ha accolto un'unica nozione di disegno criminoso, identificandolo in una sorta di "programma organico", di compiere più violazioni di legge, deliberato dall'agente, almeno nelle sue linee generali, prima di dare attuazione ai singoli reati che lo compongono (cfr. Cass. Pen. 07.04.2004).

L'unicità del disegno criminoso non viene necessariamente interrotta dalla c.d. "forza normativa del giudicato", atteso che né la sentenza definitiva di condanna né altri fatti processuali, possono valere come "presunzione assoluta" di interruzione del disegno criminoso, dovendosi invece accertare, caso per caso, se detta

interruzione si sia o meno verificata. In fase esecutiva, l'unicità del disegno criminoso, costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psicofisiche (come l'accertato stato di tossicodipendenza del condannato), dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo.

Tra gli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso, la giurisprudenza di legittimità ha segnalato: la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, precisando che anche la constatazione di alcuni soltanto di detti indici, purché pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione, può essere sufficiente per accettare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (v. Cass. Pen., sez. I, 21.10.2008, n. 43043).

Il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Ginosa, riunito in camera di consiglio, in funzione di Giudice dell'esecuzione, nella persona del sottoscritto magistrato dott. D. T.;

decidendo sull'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., proposta con istanza di F. A., nato a P. il ..., depositata in data ..., con conseguente rideterminazione della pena in relazione alle condanne inflitte con le seguenti sentenze, sul presupposto dell'esistenza di un identico disegno criminoso riferibile al medesimo reato oggetto delle stesse, costituito dal delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, lesivo degli interessi dell'ordine e della morale della famiglia:

1) TRIBUNALE DI TARANTO (sez. distaccata Ginosa) del 10.11.2005 n.294, irrevocabile il 30.05.2007, con cui è stata irrogata la pena di mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui all'art. 570, 1° e 2° comma c.p., *per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla sua qualità di coniuge di G. C. e di genitore di M. e C., abbandonando il domicilio domestico facendo così mancare i mezzi di sussistenza ai predetti, rendendosi irreperibile e non versando loro alcun contributo economico* (in P., denuncia-querela del 29.07.2003);

2) TRIBUNALE DI TARANTO (sez. distaccata Ginosa) del 05.03.2009 n. 60, irrevocabile il 17.12.2009, con cui è stata irrogata la pena di mesi 7 di reclusione ed euro 250,00 di multa per il reato di cui all'art. 570, 2° comma c.p., *perché ometteva il versamento dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge e dei figli minori, facendo a questi mancare i normali mezzi di sussistenza* (in P. dal luglio 2003 e con permanenza);

sentito il difensore di fiducia ed il P.M. in sede;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 19 luglio del 2012;

osserva.

La richiesta avanzata nell'interesse di F. A., contrariamente alle conclusioni rassegnate dal PM in sede in udienza, deve essere accolta.

Giova, premettere, sotto il profilo istituzionale, che, ai sensi dell'art. 81, comma secondo, c.p., si ha reato continuato, a seguito della riforma del 1974, quando lo stesso soggetto commette, con più azioni o omissioni una pluralità di reati, esecutivi di un medesimo disegno criminoso.

Dottrina e giurisprudenza prevalenti ravvisano la *ratio* dell'istituto e della scelta legislativa di un trattamento sanzionatorio diverso e più favorevole rispetto al concorso materiale dei reati, non tanto in un diverso grado di offensività della pluralità di condotte, bensì nella minore riprovevolezza di chi, pur commettendo una pluralità di reati, cede una sola volta ai motivi a delinquere.

A fronte delle divergenze dottrinali, la giurisprudenza di legittimità ha accolto un'unica nozione di disegno criminoso, identificandolo in una sorta di "programma organico", di compiere più violazioni di legge, deliberato dall'agente, almeno nelle sue linee generali, prima di dare attuazione ai singoli reati che lo compongono (cfr. Cass. Pen. 07.04.2004).

Solo il soggetto che pone in essere una serie di violazioni di legge, rappresentandosele preventivamente e come complesso unitario, infatti, cede una sola volta alle spinte delinquenziali, e, conseguentemente, dimostra una capacità a delinquere inferiore, in quanto più reati che scaturiscono da un unico progetto hanno un disvalore sociale inferiore a quello di più reati originati da progetti diversi.

L'unicità del disegno criminoso, peraltro, come unanimemente ammesso da dottrina e da giurisprudenza, non viene necessariamente interrotto dalla c.d. "forza normativa del giudicato", atteso che né la sentenza definitiva di condanna né altri fatti processuali, possono valere come "presunzione assoluta" di interruzione del disegno criminoso, dovendosi invece accertare, caso per caso, se detta interruzione si sia o meno verificata.

La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, l'unicità del disegno criminoso, costituente l'indispensabile condizione per la configurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione a commettere reati sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati tra loro, ovvero di bisogni e necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porre in essere reati della stessa indole o specie, determinata o accentuata da talune condizioni psicofisiche (come l'accertato stato di tossicodipendenza del condannato), dovendo le singole violazioni costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato fin dall'inizio nelle linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivo necessario per l'attuazione del programma medesimo. Tale programma criminoso deve essere positivamente e rigorosamente provato, non giovando a tale fine la mera indicazione dell'identità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza del movente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati, ma non provanti quella preventiva deliberazione a delinquere che ne unifica l'ideazione anteriormente alla loro commissione (cfr. Cass. Pen., sez. I, sent. 21.11.2006; Cass. pen., sez. I, 19.09.2007, n. 38009).

Tra gli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso, la giurisprudenza di legittimità ha segnalato: la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta,

la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, precisando che anche la constatazione di alcuni soltanto di detti indici, purché pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione, può essere sufficiente per accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (v. Cass. Pen., sez. I, 21.10.2008, n. 43043).

Reputa il Tribunale che, in applicazione dei sopra esposti principi di diritto, ed, in particolare, dei criteri della tipologia dei reati, del bene protetto, dell'omogeneità delle violazioni, della causale e delle condizioni di tempo e di luogo, debba ritenersi provata l'esistenza di un unico disegno criminoso tra i reati di "violazione degli obblighi di assistenza familiare", oggetto delle due sentenze sopra riportate.

Emerge, infatti, in modo inequivoco, dalla lettura integrale delle stesse, che, a seguito dell'abbandono del domicilio domestico avvenuto il maggio del 2003, in conseguenza di una relazione extraconiugale, F. A., che già lavorava in costanza di matrimonio come "idraulico" e che ha continuato a lavorare, trasferendosi in un albergo a Torino, si è sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori ed alla qualità di coniuge, non soltanto disinteressandosi completamente di conservare un rapporto personale con sua moglie G. C., dopo ben 18 anni di matrimonio, e con i suoi figli M. e C. (non incontrando più la prima maggiorenne e soltanto una volta il secondo minorenne) ma altresì, risultando del tutto inadempiente all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, in sede di separazione nel 2004, per il sostentamento dell'intero nucleo familiare.

Ebbene, occorre evidenziare che, nella vicenda umana riguardante il dissolvimento della comunione morale e materiale del suo nucleo familiare, il F., a seguito del suo ingiustificato abbandono del domicilio domestico nel maggio del 2003, ha, eseguendo l'unitario disegno di sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà di genitore e alla qualità di coniuge, dapprima quasi del tutto interrotto la relazione affettiva con i suoi cari, rendendosi irreperibile, di seguito, perseverando nel medesimo disegno criminoso, dopo la separazione che gli ha addebitato l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento, ha omesso totalmente di erogare la somma stabilita, mensilmente, pari ad euro 600,00 al mese.

Già con la sentenza n. 294/2005 del tutto legittimamente il Tribunale ha ritenuto sussistere la continuazione tra l'abbandono del domicilio domestico (comma primo dell'art 570 c.p.), ove all'allontanamento fisico si è accompagnata la volontà di interrompere la coesione della famiglia e l'omesso versamento dell'assegno di mantenimento (comma secondo dell'art. 570 c.p.), configurandosi, con riferimento alla specifica imputazione, in cui non è indicata una data di intervenuta cessazione della permanenza, la sua protrazione fino alla pronuncia giudiziale intervenuta il 10.11.2005 (cfr. Cass. Pen., sez. VI, 23.01.1986, n. 714 *"In tema di reato permanente, quale è il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all'art. 570, capoverso, n. 2, cod. pen., allorché, come tale, il reato stesso è stato contestato con decreto di citazione a giudizio senza alcuna contestuale indicazione di una data di intervenuta cessazione della permanenza, la natura permanente del reato resta fino a quando su di essa si abbia per la prima volta una pronuncia giudiziale e cioè fino al giudizio di primo grado, a meno che dalla relativa istruttoria dibattimentale non risulti che la permanenza è venuta nel frattempo a cessare in un momento determinato, a nulla rilevando la speciale circostanza consistente nella contumacia in primo grado dell'imputato"*).

Con la seconda sentenza, poi, il Tribunale ha considerato la mera condotta di inadempimento all'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento dal luglio del 2003 (data della denuncia-querela) fino alla data della pronuncia giudiziale intervenuta in data 05.03.2009.

Ebbene, preliminarmente, rileva il Tribunale la violazione del principio del *ne bis in idem*, con riferimento al periodo temporale di inadempimento del predetto obbligo dal luglio del 2003 al 10.11.2005, essendo stato evidentemente conteggiato sia con la sentenza di condanna n. 294 del 2005 sia con la sentenza di condanna n. 60 del 2009.

Tanto chiarito, si rileva che la condotta omissiva all'obbligo di versamento dell'assegno protrattasi ininterrottamente dal 10.11.2005 fino al 05.03.2009, preso in considerazione soltanto dalla sentenza n. 60/2009, in mancanza di alcun versamento nell'arco considerato, in quanto perdurante ininterrottamente dal maggio del 2003, risulta evidentemente esecutiva di un programma organico già deliberato dall'agente, almeno nelle sue linee generali, sin dal suo fisico allontanamento dal domicilio domestico, momento in cui il F. ha già maturato la volontà di violare il dovere primario di provvedere ai bisogni essenziali della vita di sua moglie e dei suoi figli, uno dei quali ancora minore di età.

Alla luce delle predette considerazioni giuridiche, ferma restando l'autonomia del reato ex art. 570, co. I, c.p. preso in considerazione dalla sentenza n. 294 del 2005, che garantisce l'osservanza di tutti i doveri che caratterizzano la coesione sostanziale del nucleo familiare, reputa il Tribunale, che, con esclusivo riferimento al reato ex art. 570. co. II, c.p. preso in considerazione da entrambe le sentenze, che tutela la solidarietà familiare, ovvero l'interesse sociale all'efficienza del principio di solidarietà tra membri di un gruppo familiare", avuto riguardo all'identico bene giuridico preso in considerazione nonché alla contiguità temporale della violazione dell'obbligo di mantenimento contestata, previa decurtazione del periodo dal luglio del 2003 al 10.11.2005, vada riconosciuta la continuazione tra la condotta omissiva perpetrata fino al 10.11.2005 e quella immediatamente successiva protrattasi fino al 05.03.2009.

Quanto alla pena in concreto da applicare valgono le seguenti considerazioni.

Ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p., dei reati unificati, ex art. 81 c.p., deve essere considerato il più grave quello oggetto della sentenza del Tribunale Monocratico di Taranto - sezione distaccata di Ginosa del 10.11.2005, attesa la valutazione anche della condotta di abbandono del domicilio domestico anteriore alla separazione fonte dell'obbligo di mantenimento, rimasto successivamente inadempito, per cui la pena di mesi 9 di reclusione ed euro 300,00 di multa già inflitta (per la concreta determinazione della quale il Tribunale richiama e fa propria la valutazione espressa dal giudice di cognizione) va equamente aumentata, tenuto conto di tutti gli elementi di valutazione previsti dall'art. 133 c.p., per effetto della continuazione, di mesi 2 di reclusione ed euro 200,00 di multa. La pena complessiva ex art. 81 c.p. va pertanto determinata, con riferimento alle sentenze nn. 1 e 2 in epigrafe in mesi 11 reclusione ed euro 500,00 di multa;

P.Q.M.

visti gli artt. 671 c.p.p. e 187 disp. att. c.p.p.;

in accoglimento dell'istanza proposta nell'interesse di F. A., come sopra generalizzato, applica la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze specificate ai nn. 1 e 2 dell'epigrafe e, per l'effetto ridetermina l'unica e complessiva pena, unificati i reati ex art. 81 c.p., in mesi 11 reclusione ed euro 500,00 di multa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

